

**CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
"C.S.E.A."**

Sede legale: Via Macallè n. 9 - Sede operativa: Piazza Risorgimento, n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo - Cod. Fiscale n.94010350042 - P. I.V.A. 02787760046
Tel. 0175217520 - Fax 0175477553 - e-mail: info@consorziosea.it

DETERMINAZIONE N. 56 IN DATA 16.06.2010

OGGETTO: APPALTO DI IGIENE URBANA PER I 54 COMUNI APPARTENENTI A C.S.E.A.- RICORSO DA PARTE DI IMPRESA NON AGGIUDICATARIA- DETERMINAZIONI CIRCA RESISTENZA IN GIUDIZIO.

IL DIRIGENTE E IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA,

di concerto, per gli ambiti di competenza,

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente di area tecnica n. 42 in data 12.05.2010 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'impresa AIMERI AMBIENTE srl del servizio di igiene urbana per i 54 Comuni costituenti il Consorzio C.S.E.A., per un valore di affidamento di euro 59.135.613,77;
- che con nota pervenuta in data 11.06.2010 ns. prot. n. 1920, il soggetto secondo classificato alla gara (rti SEA srl- AMBIENTE SERVIZI srl), ha preannunciato ricorso amministrativo, indicando altresì i punti essenziali inerenti il medesimo;
- che in data 11.06.2010 è stato notificato il ricorso amministrativo avanti il Tribunale amministrativo per il Piemonte, con proposizione, altresì, della domanda cautelare;
- che occorre assumere determinazioni per la resistenza in giudizio;
- che il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, con deliberazione n.33 in data 11 giugno 2010, resa immediatamente eseguibile, si è così espresso:
 - che dette determinazioni vanno immediatamente valutate, in quanto:
 - stava per spirare il termine previsto per la proposizione del ricorso;
 - in caso di domanda cautelare (che si riteneva certa in caso di presentazione del ricorso), le istanze e memorie da parte del Consorzio andrebbero presentate entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione (festivi compresi);
 - che, ovviamente, in caso di non presentazione del ricorso, tale deliberazione e atti conseguenti saranno da ritenersi privi di ogni effetto;
 - che è stato acquisito il preventivo inerente la resistenza da parte di questo Ente nell'ambito del ricorso al Tribunale amministrativo regionale; il preventivo, formulato dallo Studio legale Tosetto-Weigmann e associati di Torino, prevede un valore, applicando i minimi tariffari, di euro 227.686,22, che verrebbero concretamente ridotti al 12,5% dell'importo, per un costo di euro 28.460,77, oltre alle spese vive (non preventivabili), alle spese generali (12,5% del totale, pari ad euro 3.557,59), all'I.V.A. (20% del totale), e al CPA (4% del totale);
 - che l'art. 5 della disciplina consortile inerente l'affidamento di incarichi di collaborazione, ricerca e consulenza, adottata con deliberazione del C.d.A. n. 4 in data 30 gennaio 2009, e inviata alla Corte dei Conti con nota n. 723 in data 06.03.2009, prevede che gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio ed assistenza giudiziaria sono affidati dal responsabile del

servizio “intuitu personae” in relazione alla specificità e complessità della materia;

- che in merito all'affidamento di detti incarichi, non risulta chiarezza interpretativa; infatti, basti citare la posizione della Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 10/2010) che, riconducendo il patrocinio legale nella previsione dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001, ha evidenziato la possibilità di affidamento diretto esclusivamente in casi particolari (urgenza, non possibilità di comparazione, ecc.); di contro, la Corte dei Conti, sezione Veneto, con parere 7/2009, ha ricondotto gli incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici – d. lgs. n. 163/2006, in forza della previsione dell'allegato IIB, punto 21, del Codice medesimo, con applicazione peraltro dei principi fondamentali del diritto comunitario; anche la problematica della comunicazione alla competente sezione di controllo, a termini dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, quando l'ammontare dell'incarico superi i 5.000 euro, non è completamente risolta; si cita in proposito la posizione assunta dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte che, con riferimento agli incarichi di progettazione di cui all'art. 90 del Codice dei contratti pubblici, ritiene che anche questi siano soggetti all'obbligo di invio a termini della legge sopra richiamata (pareri n. 3/2007 e 3/2008); si rileva, in senso contrario, che il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, con riguardo al disposto dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, ha escluso gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'amministrazione dalle tipologie previste dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2005, escludendo implicitamente gli atti di conferimento di tali incarichi dalla trasmissione alla Corte dei conti;
- in ogni caso, va detto, nel caso di specie, che lo Studio Tosetto – Weigmann è il medesimo studio individuato da questo Consorzio, unitamente ad altro soggetto specializzato per l'ambito tecnico operativo di redazione bando di gara, per la predisposizione degli atti di gara in questione; individuazione avvenuta previa procedura comparativa mediante avviso pubblico; i professionisti individuati dallo Studio per le relative prestazioni, erano gli avv. Filippo Andrea Giordanengo e Claudio Vivani;
- che è evidente come l'affidamento di incarichi correlati a contenziosi relativi all'appalto, non possa che essere attribuito al medesimo soggetto legale che ha collaborato alla predisposizione degli atti di gara, non fosse altro che per i seguenti aspetti:
 - approfondita cognizione già in essere di ogni questione relativa all'appalto;
 - maggiore celerità procedimentale, dati agli approfondimenti già avvenuti, e quindi possibilità di predisporre la difesa in modo più immediato e approfondito;
- che quindi, al di là della previsione letterale della “disciplina consortile”, che peraltro prevede l'affidamento diretto in queste fattispecie (non vi è dubbio che sussista specificità e complessità della materia, da correlarsi anche all'importo elevatissimo dell'appalto, che aggrava il rischio di contenzioso e lo rende assai più delicato), risultano rispettati i principi comunitari evidenziati dalla giurisprudenza, essendo il soggetto stato individuato, per le attività già espletate in correlazione all'appalto, mediante procedura comparativa; a questo punto, dati anche gli strettissimi tempi previsti per la predisposizione delle memorie difensive (cinque giorni), e richiamate le motivazioni predette, l'incarico va necessariamente conferito al soggetto in questione;
- in merito alla congruità del corrispettivo, è evidente come la proposta formulata sia più che congrua, tenuto conto dei minimi (assai più elevati) previsti dalla tariffa, come evidenziati;
- che si ritiene indispensabile la costituzione in giudizio (che esclude quindi provvedimenti in autotutela in merito all'affidamento), in quanto:
 - gli elementi di ricorso preannunciati dal rti SEA-AMBIENTE SERVIZI, non vengono valutati idonei per assumere provvedimenti di autotutela; il bando è stato elaborato assumendo a riferimento elementi qualitativi di altissimo profilo, scelta effettuata a monte per garantire erogazione di servizi di alta progettualità, congrui rispetto al profilo richiesto e dovuto nei Comuni consorziati (cambio di numerosi servizi, passaggio alla raccolta domiciliare, riorganizzazione isole ecologiche, importanza delle fasi di start up,


ecc.); tecnicamente il Consorzio si è avvalso, per la predisposizione e gestione della gara, di alte professionalità di elevata esperienza, professionalità e affidabilità nell'ambito dei contratti pubblici;

Ciò premesso;

Evidenziato che questo Consorzio al momento applica, quanto agli strumenti di bilancio, il documento contabile previsto per le aziende speciali (bilancio economico);

DETERMINA

- di prendere atto della direttiva del Consiglio di Amministrazione, circa la necessità di resistere in giudizio, con riferimento alla presentazione di ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso l'affidamento dei servizi di igiene urbana (determina dirigenziale n. 42 in data 12.05.2010), facendo integralmente proprie le motivazioni e considerazioni gestionali in premessa evidenziate, e con individuazione del legale nello Studio Tosetto-Weigmann e Associati di Torino, e precisamente nell'Avv. Claudio Vivani, appartenente allo Studio, eleggendo domicilio presso il medesimo in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, n. 15, in applicazione della disciplina consortile relativa agli incarichi di patrocinio, nonché dei principi comunitari in materia di affidamento di incarichi di servizi, e delle interpretazioni giurisprudenziali richiamate; con riferimento alla qualificazione dell'incarico quale servizio, si richiama art. 125 d. lgs. n. 163/2006 nonché quanto in premessa indicato circa la necessità e indispensabilità di conferimento incarico al medesimo soggetto (scelto con procedura comparativa) individuato per le fasi di predisposizione bando;
- di disporre accantonamento provvisorio per euro 43000,00 per il patrocinio in questione, calcolato tenendo conto delle quantificazioni elaborate dai professionisti, della previsione di euro 2.000 per spese vive (importo presunto), dell'IVA, di CPA, delle spese generali, salva integrazione/i successive in relazione al prosieguo della controversia; si dà atto della sussistenza di copertura assicurativa per tutela legale, e del fatto che gli relativi alla vertenza in questione saranno trasmessi alla relativa compagnia assicurativa;
- di disporre pubblicazione sul sito web dell'ente, nonché comunicazione alla Corte dei Conti, sezione per il Piemonte.



IL SEGRETARIO-RESP. SERV. AMMINISTRATIVI

Paolo FLESIA CAPORGNO

VISTO: per regolarità contabile e considerazione della spesa prevista nell'ambito di previsioni del bilancio e loro integrazioni.

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA

Arch. Mario TALLONE



IL SEGRETARIO - RESP. SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI

Paolo Flesia Caporgno

VISTO: IL PRESIDENTE, prof. Aldo GALLIANO